

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4406

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORONI, SINISI

Modifica all'articolo 48 della Costituzione per la concessione agli stranieri del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative

Presentata il 22 ottobre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel febbraio 1997 venne presentato al Parlamento il disegno di legge sull'immigrazione Turco-Napolitano (atto Camera n. 3240, XIII legislatura) che prevedeva, all'articolo 38, la partecipazione attiva e passiva alle elezioni locali per gli stranieri titolari di una carta di soggiorno stabile. Quell'articolo fu stralciato dal testo di legge definitivo (approvato l'8 marzo 1998), e il 27 settembre 1997 il Governo Prodi presentava alla Camera dei deputati un disegno di legge costituzionale (atto Camera n. 4167, XIII legislatura) che proponeva di modificare l'articolo 48 della Costituzione introducendo un quarto comma in cui si speci-

ficava che allo straniero è riconosciuto il diritto di voto nei limiti, con i requisiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge, con esclusione delle elezioni delle Camere e delle elezioni regionali. La proposta di revisione costituzionale non è stata più esaminata prima della fine della XIII legislatura.

La piena partecipazione elettorale a livello locale, quindi, si configurerebbe come un'ammissione definitiva dell'immigrato nella vita pubblica del luogo in cui lavora e risiede, come del resto già avviene in altri Paesi dell'Unione europea, quali in primo luogo Svezia (1975), Danimarca (1981), Olanda (1985) e Irlanda (1963). La

Spagna prevedeva, invece, la clausola della reciprocità, ma la stessa è stata superata dalla nuova legge sull'immigrazione approvata l'11 gennaio 2000. Il Portogallo ha applicato la clausola di reciprocità nel caso dei capoverdiani, dei brasiliani (1971), degli argentini, dei peruviani, degli uruguaiani, dei norvegesi e degli israeliani (questi ultimi tutti a partire dal 1997). Tra i Paesi non aderenti all'Unione europea, la Norvegia riconosce il voto amministrativo a tutti gli stranieri, così come i due cantoni svizzeri di Jura e Neuchatel, mentre l'Islanda lo riconosce solo ai cittadini dei Paesi dell'area nordica. Anche il Belgio, con la modifica della Costituzione approvata l'11 dicembre 1998, ha introdotto la possibilità che, con legge ordinaria, sia esteso il diritto di voto ai cittadini di Paesi non comunitari (si veda « *Primo rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia* » a cura di Giovanna Zincone, Il Mulino, 2000, pagine 355-399 e « *Secondo rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia* » a cura di Giovanna Zincone, Il Mulino, 2001, pagine 309-327).

Gli stranieri, quindi, votano in molte delle più antiche e consolidate democrazie europee.

Per opporsi alla concessione del diritto di voto agli stranieri si afferma che il diritto di voto sia una prerogativa esclusiva di chi appartiene ad una certa comunità politica, e che gli stranieri non possano accedervi se non sulla base di una esplicita dichiarazione di lealtà, quale è rappresentata dalla « naturalizzazione ». In Svezia e in Olanda il voto locale, però, si caratterizza sia come una tappa intermedia sulla strada della naturalizzazione, sia come un'alternativa per quanti non vogliono o non possano naturalizzarsi. L'argomento della naturalizzazione può rappresentare un pretesto per non aprire agli immigrati neanche la via dei diritti intermedi, e difendere ad oltranza il principio della cittadinanza nazionale (si veda Zincone, « *Rappresentanza e diritto di voto* », *paper* presentato al convegno « *Partecipazione e rappresentanza degli immigrati* » Roma, 21 giugno 1999). Nel momento in cui presentiamo la proposta di legge co-

stituzionale per concedere il diritto di voto agli stranieri residenti in Italia ci sembra, invece, giusto annunciare che sarà seguita da una proposta di legge di modifica della legge sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992). L'Italia, infatti, ha attualmente un sistema di *jus sanguinis* quasi puro, certamente il più restrittivo tra le grandi nazioni europee. Fino alla riforma del 2000, la Germania aveva un sistema di *jus sanguinis* simile a quello italiano. Dopo decenni di immigrazione vivono in Germania più di 7 milioni di stranieri e nascono ogni anno circa 100 mila bambini « stranieri ». Si tratta di una ferita profonda in seno alla società tedesca che, da un lato, alimenta fenomeni anche violenti di razzismo e, dall'altro, giustifica forme di rigetto e di alienazione da parte degli immigrati. Il Governo Schroeder ha avuto il coraggio di facilitare l'acquisizione della cittadinanza, ma occorreranno decenni prima che la ferita si rimargini. In Italia il fenomeno migratorio è recente e siamo in tempo per evitare l'errore tedesco. Occorre però agire presto perché il numero di minori stranieri cresce di circa il 20 per cento all'anno (confronta Bertocchi, Prat, Perasso in www.lavoce.info).

La presente proposta di legge costituzionale, con l'introduzione di un comma all'articolo 48 della Costituzione, riconosce il diritto di elettorato attivo e passivo agli stranieri regolarmente residenti in Italia da oltre cinque anni. Riconosciuto il principio, le modalità di esercizio del diritto saranno disciplinate dalla legge ordinaria (sul modello delle scelte fatte in Belgio e in Spagna). Non solo. La legge ordinaria dovrà anche assicurare le risorse necessarie affinché il diritto di voto sia effettivamente goduto, assicurando la piena partecipazione politica anche a quegli stranieri che per « ostacoli di ordine economico e sociale » sarebbero titolari di un diritto altrimenti non esercitabile. La presente proposta di legge costituzionale è utile, quindi, anche per affermare la nostra netta contrarietà a scelte che legano il diritto di elettorato attivo e passivo dello straniero alla presenza di un « reddito di sostentamento »: illustri costituzionalisti

hanno già sostenuto che la mancanza di reddito non può essere una discriminante legittima per l'esercizio di voto trattandosi di un criterio costituzionalmente discutibile. Ugualmente, siamo fermamente contrari a proposte che negano il diritto di voto allo straniero rinviato a giudizio senza che

vi sia stata una condanna: la condizione dello straniero va infatti associata a quella del cittadino italiano, che viene privato del diritto di voto solo per le condanne che comportano la perdita dei diritti politici (si veda S. Merlini, *La Repubblica* del 18 ottobre 2003, pagina 10).

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

« Allo straniero regolarmente residente in Italia da oltre cinque anni è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative. La legge garantisce le risorse necessarie all'effettivo godimento di tale diritto e ne disciplina le modalità di esercizio ».

